



VERBALE N. 11 DELL'ADUNANZA DEL 16 MARZO 2023

L'anno 2023, il giorno sedici del mese di marzo, nel Palazzo di Giustizia - Piazza Cavour, si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno

- 1) comunicazioni del Presidente;
- 2) comunicazioni del Consigliere Segretario;
- 3) comunicazioni del Consigliere Tesoriere;
- 4) comunicazioni dei Vice Presidenti;
- 5) nomina di n.3 membri componenti del Comitato Direttivo della Fondazione Onlus dell'Ordine degli Avvocati di Roma;
- 6) approvazione del verbale n. 10 dell'adunanza del 9 marzo 2023;
- 7) pratiche disciplinari;
- 8) pareri su note di onorari;
- 9) iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica (rel. Conss. Alesii, Canale);
- 10) formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative ed esoneri dalla formazione professionale continua (rel. Cons. Addressi);
- 11) formazione elenco di difensori per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti giudiziari civili e amministrativi e negli affari di volontaria giurisdizione;
- 12) ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato (rel. Conss. Comi, Canale);
- 13) trasmissione al Consiglio Nazionale Forense dei pareri sulle richieste di permanenza, inserimento e cancellazione nella lista unica dei difensori di ufficio (rel. Cons. Lepri);
- 14) comunicazioni dei Consiglieri;
- 15) varie ed eventuali.

All'adunanza sono stati convocati i Sigg.ri Consiglieri:

Avv. Paolo Nesta	Presidente
" Alessandro Graziani	Consigliere Segretario
" Paolo Voltaggio	Consigliere Tesoriere
" Maria Agnino	Vice Presidente
" Irma Conti	Vice Presidente
" Enrico Lubrano	Vice Presidente



"	Antonio Caiafa	Consigliere
"	Donatella Cere'	"
"	Donatella Carletti	"
"	Lucilla Anastasio	"
"	Pietro Di Tosto	"
"	Stefano Galeani	"
"	Marco Lepri	"
"	Alessandro Alberici	"
"	Cristiana Arditi di Castelvetero	"
"	Vincenzo Comi	"
"	Alessia Alesii	"
"	Grazia Maria Gentile	"
"	Massimiliano Cesali	"
"	Laura Arpino	"
"	Carla Canale	"
"	Silvia Cappelli	"
"	Giorgia Celletti	"
"	Angelica Addessi	"
"	Cristina Tamburro	"

I lavori hanno inizio alle ore 14.12.

Sono presenti i Signori Consiglieri: Nesta, Graziani, Voltaggio, Agnino, Lubrano, Addessi, Alberici, Alesii, Anastasio, Arditi Di Castelvetero, Arpino, Caiafa, Canale, Carletti, Celletti, Cerè, Cesali, Comi, Di Tosto, Galeani, Gentile, Lepri, Tamburro.

Assume le funzioni di redattore del verbale il Consigliere Segretario Graziani.

- Si dà atto che tutti i componenti del Consiglio hanno ricevuto a mezzo P.E.C. l'avviso di convocazione dell'adunanza odierna, con l'ordine del giorno sopra trascritto ed hanno altresì ricevuto, con congruo anticipo prima dell'inizio dell'adunanza, la copia del verbale in approvazione e la bozza di quello odierno completa con tutti gli allegati.

Preliminarmente il Segretario verifica la sussistenza del numero legale dei partecipanti e specifica che ognuno dei Consiglieri partecipa con mezzi propri e ritenuti tecnologicamente validi alla riunione a distanza. Tutti i partecipanti sono stati avvisati della possibilità di partecipare da remoto e dell'obbligo di rispettare gli obblighi di riservatezza e di non registrazione.



Punto 1: comunicazioni del Presidente

- Il Presidente Nesta riferisce sulla richiesta (che si distribuisce) dell'Avv. (omissis) pervenuta in data 7 marzo 2023 con la quale si chiede, in qualità di Referente del Progetto per l'Educazione alla Legalità per le scuole elementari organizzato da questo Consiglio, l'autorizzazione a partecipare a nome del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma all'evento "(omissis)" che si terrà il prossimo mese di (omissis) a (omissis).

L'Avv. (omissis) precisando che la partecipazione è gratuita e che, previa richiesta, sarà messo a disposizione un gazebo per l'intera giornata chiede anche l'autorizzazione per la stampa di volantini e segnalibri informativi da consegnare alle Maestre e ai bambini.

Il Consiglio approva, senza oneri economici per il Consiglio, con delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta riferisce sulla nota dell'Organismo Congressuale Forense (che si distribuisce) pervenuta il 9 marzo 2023 accompagnatoria di un documento approvato nell'Assemblea del 25 febbraio 2023 in materia di giustizia tributaria con preghiera di darne diffusione tra gli iscritti.

Il Consigliere Di Tosto chiede di approfondirne il contenuto.

Il Consigliere Tesoriere Voltaggio propone di aderire all'iniziativa.

Il Consiglio approva e delibera di incaricare il Consigliere Tesoriere Voltaggio, il Vicepresidente Agnino ed il Consigliere Di Tosto ad operare un approfondimento finalizzato a consentire al Consiglio di prendere posizione e di inviare una nota agli organismi parlamentari; dispone la pubblicazione della nota sul sito istituzionale e la divulgazione attraverso newsletter. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta, il Consigliere Segretario Graziani ed il Consigliere Tesoriere Voltaggio segnalano, con riferimento alla designazione dei commissari d'esame d'avvocato, che, a seguito delle numerose dimissioni che hanno avuto luogo nel corso del tempo e dell'esigenza di fare sempre affidamento su Colleghi di comprovata capacità ed esperienza, appare conveniente ridurre a due soli anni il termine triennale originariamente disposto dalla delibera consiliare del 29 luglio 2010 (a suo tempo assunta con l'obiettivo



di evitare che la funzione di commissario d'esame per lo svolgimento della professione forense fosse svolta dai singoli Avvocati incaricati con intervallo di tempo troppo ravvicinato tra i mandati).

Il Consiglio, valutate le circostanze, approva e dispone che tale delibera trovi applicazione dalla sessione d'esame del 2023.

- Il Presidente Nesta riferisce sulla nota (che si distribuisce) del Dott. Giuseppe Meliadò, Presidente della Corte di Appello di Roma, pervenuta in data 8 marzo 2023, con la quale comunica la fissazione del periodo feriale dal 25 luglio al 31 agosto 2023 per i magistrati in servizio presso la Corte, i Tribunali e le Procure della Repubblica del Distretto.

A tale riguardo, i Consiglieri Galeani, Di Tosto e Arditi di Castelvetere rilevano che gli addetti alle cancellerie della Corte richiedono agli Avvocati di fissare appuntamento per accedere nelle cancellerie.

Il Consiglio prende atto della comunicazione del Presidente della Corte di Appello di Roma; dispone la pubblicazione della notizia sul sito istituzionale e la diffusione mediante pubblicazione sul sito web e tramite i canali di comunicazione istituzionali; delibera, inoltre, di inviare al Presidente della Corte di Appello di Roma una nota per chiarire se tuttora gli accessi alle cancellerie della Corte siano regolati da appuntamento, delegando il Consigliere Galeani a predisporre la bozza di testo di tale nota. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta riferisce sulla nota pervenuta in 9 marzo 2023 dal Dott. Roberto Reali Presidente del Tribunale Ordinario di Roma, con la quale comunica la temporanea inagibilità e l'interdizione dell'accesso alla stanza 525 Sezione XVI del nuovo edificio di Viale Giulio Cesare 54/B a causa di un principio di incendio.

Il Consiglio prende atto e dispone la diffusione mediante pubblicazione sul sito web e tramite i canali di comunicazione istituzionali. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta riferisce sulla nota dell'Avv. (omissis) pervenuta il (omissis) accompagnatoria della sentenza n. (omissis) emessa dal (omissis) che ha dichiarato inammissibile il ricorso n. (omissis).

La sentenza riguarda il ricorso presentato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma con il patrocinio dell'Avv.



(omissis) avverso il provvedimento del (omissis) con cui il (omissis) e (omissis) aveva approvato un nuovo regolamento elettorale della Cassa Forense, in riferimento alla modifica nella fissazione di un tetto al numero massimo dei delegati per distretto che, aveva comportato per la delegazione del distretto di Roma la perdita di un delegato.

L'Avv. (omissis) chiede al Consiglio di esprimersi sulla volontà di proseguire nella questione, specificando che ad oggi la controparte non ha ancora notificato l'impugnazione alla sentenza trasmessa (il termine scadrà il (omissis)) e che in caso di mancata impugnazione, ove l'Ordine intendesse coltivare la causa innanzi al Giudice Ordinario il termine per la riassunzione del giudizio scadrà il prossimo (omissis).

Il Consigliere Di Tosto suggerisce di impugnare la decisione.

Il Consigliere Cesali rileva che trattasi di decisione vertente sulla competenza di giurisdizione.

Il Consigliere Lubrano illustra le scelte processuali operabili.

Il Consigliere Cerè interviene affermando che si debba impugnare.

Il Consigliere Cesali ritiene convenga prestare acquiescenza alla pronunzia e proseguire l'azione avanti la giurisdizione ordinaria.

Il Presidente Nesta, il Consigliere Segretario Graziani e il Vicepresidente Agnino si associano al Consigliere Cesali proponendo di portare la questione avanti al Giudice ordinario.

Il Consiglio, all'unanimità, delibera di proseguire l'azione con il medesimo difensore ed avanti la giurisdizione ordinaria. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta riferisce sulla nota del 10 marzo 2023 inviata dal Tribunale Civile e Penale di (omissis) (che si distribuisce) con cui si trasmettono alcune indicazioni con particolare riferimento all'istanza del creditore per la ricerca dei beni da pignorare ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c. come introdotto dalle modifiche e nuove disposizioni con il D.Lgs. N. 149/2022 in materia di procedura esecutiva che riguardano le attività istituzionale dell'Unep.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Nesta, il Consigliere Segretario Graziani ed il Consigliere Tesoriere Voltaggio comunicano che, al fine di evitare l'interruzione dei servizi di cui si avvale il Consiglio, è necessario procedere al rinnovo e/o alla rinegoziazione dei contratti relativi ai rapporti di collaborazione con i consulenti



di seguito elencati, avendo tutti costoro ben operato e ciò anche al fine di non interrompere le attività in essere con inevitabili maggiori oneri e costi:

ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ESTERNI			
COLLAB. ESTERNI	MANSIONE	SCADENZA CONTRATTO	COMPENSO ANNUO
(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)
(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)
(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)
(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)
(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)
(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)
(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)

Il Consigliere Celletti rileva che come ormai prassi consolidata i contratti in scadenza sono portati all'attenzione del Consiglio per il rinnovo nell'adunanza immediatamente precedente alla scadenza.

Il Consigliere Celletti rileva inoltre che i suddetti contratti non sono stati allegati al verbale e non se ne conosce il contenuto.

Il Consigliere Celletti inoltre rileva che un esame approfondito sui compensi sarebbe opportuno, considerato che gli stessi compensi sono corrisposti con i proventi degli iscritti.

Il Consigliere Celletti chiede perché non sono stati allegati i contratti e chiede anche quali siano specificamente le mansioni svolte e se ve ne siano ulteriori collegate alla principale con eventuali ulteriori sborsi a carico degli Avvocati,

Esprime voto contrario all'approvazione.

Il Consigliere Cerè chiede di vedere i contratti e non si dichiara contraria al rinnovo di taluni di essi tranne che per quello del (omissis) e della Dott. (omissis), suggerendo di rimodulare il contratto al sig. (omissis).

Il Presidente Nesta ritiene che il Consigliere Cerè confonda il contratto del (omissis) con altra identità, forse il Dott. (omissis).

Il Consigliere Di Tosto chiede di prendere visione dei contratti oggetto di rinnovo, non essendo allegati alla comunicazione.

Il Consigliere Galani chiede di avere visione di tutti i contratti di cui si chiede il rinnovo affinché possa essere validamente espresso il consenso al rinnovo e/o valutata una modifica agli stessi poiché detti contratti non sono allegati al verbale.



Il Presidente Nesta rileva che trattasi di semplice rinnovo di contratti, già in essere e conosciuti dai Consiglieri, che non comporta alcun aumento di spesa e che tali contratti afferiscono ad attività indispensabili per il funzionamento dell'Ente, secondo quanto ex lege previsto.

Il Consiglio, a maggioranza, con astensione del Consigliere Lubrano, con voto contrario dei Consiglieri Alberici, Arditi Di Castelvete, Arpino, Gentile, Carletti, Celletti, Cerè, Di Tosto, Galeani, approva il rinnovo dei contratti annuali a condizioni economiche e contrattuali non più gravose rispetto a quelle in essere, migliorando, ove possibile, il servizio e delega il Presidente Nesta alla firma degli atti e dei contratti necessari, da predisporre a cura dell'Ufficio Amministrazione. La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Alle ore 15.04 entra in Aula il Consigliere Cappelli.

Il Consigliere Cerè riferisce che, pur avendo visionato in mattinata i contratti non ne ha avuto copia.

Il Consigliere Galeani chiede che venga rilasciata copia dei contratti in questione a richiesta dei Consiglieri.

Si associano al Consigliere Galeani i Consiglieri Alberici, Arditi Di Castelvete, Arpino, Cappelli, Carletti, Celletti, Cerè, Di Tosto.

Il Presidente Nesta rileva che, come indicato espressamente dal DPO, può essere rilasciata copia purché si proceda all'anonimizzazione dei dati sensibili e aggregati ma, lo si ripete, i contratti stessi possono essere sempre pienamente visionati dai Consiglieri.

Il Consigliere Arditi di Castelvete chiede spiegazioni sulla accessibilità dei dati.

Il Consigliere Segretario Graziani spiega la ricostruzione normativa alla base del trattamento.

Il Consigliere Arditi di Castelvete si dichiara non convinta da ciò.

Il Consiglio conferma a maggioranza la delibera assunta.

- Il Presidente Nesta, nella qualità di Coordinatore della Commissione Marketing, comunica di aver inserito nella commissione i seguenti Colleghi: (omissis).

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Nesta, nella qualità di Coordinatore della Commissione Informatica, comunica di aver inserito nella commissione i seguenti Colleghi: (omissis).



Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Nesta, nella qualità di Coordinatore della Commissione Studi Internazionali e STA, comunica di aver inserito nella commissione i seguenti Colleghi: (omissis).

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Nesta e il Consigliere Cappelli, nella qualità di Coordinatori della Commissione locazione e condominio, comunicano di aver inserito nella Commissione i seguenti Colleghi: (omissis).

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Nesta riferisce sulla nota (che si distribuisce) pervenuta in data 11 marzo 2023, dall'Avv. (omissis), (omissis) Segretario della (omissis) Conferenza dei Giovani Avvocati dell'Ordine di Roma, anche per conto dell'Avv. (omissis), (omissis) Segretario della (omissis) Conferenza, circa la richiesta di rimborso delle spese da sostenere per la partecipazione alla Conferenza annuale dell'EYBA (European Young Bar Association) che si terrà a (omissis) dal (omissis) al (omissis) per Euro (omissis).

Il Presidente Nesta invita il Consiglio ad approvare la spesa nell'ambito della disponibilità del fondo annualmente assegnato alla Conferenza dei Giovani Avvocati.

Il Consigliere Celletti chiede quale sia la disponibilità del fondo annualmente assegnato alla Conferenza dei Giovani Avvocati.

Il Consiglio, delibera in conformità della richiesta, previa verifica da parte dell'Ufficio Amministrazione della disponibilità del fondo destinato alla Conferenza dei Giovani Avvocati e in misura non superiore a euro mille complessivi.

- Il Presidente Nesta riferisce sulla richiesta di patrocinio morale pervenuto dall'(omissis) in data 13 marzo 2023 per il convegno dal titolo "(omissis)", al quale interverrà anche il Consigliere Tesoriere Voltaggio, che si terrà a Roma il (omissis) presso la (omissis) dalle ore (omissis) alle ore (omissis).

Il Consiglio approva. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta informa che a seguito di nota inviata da questo Consiglio in data 22 febbraio 2023, relativa all'iniziativa assunta da un Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in un avviso di fissazione e per la quale si chiedeva al Presidente Reali di intervenire adottando dei provvedimenti, è



pervenuta in data 13 marzo 2023 risposta dal Dott. Roberto Reali Presidente del Tribunale Ordinario di Roma (che si distribuisce) con la quale si comunica che presso i giudici della Sezione GIP-GUP l'avviso segnalato non è più utilizzato.

Il Consiglio prende atto e dispone la diffusione mediante pubblicazione sul sito web e tramite i canali di comunicazione istituzionali. La presente delibera è immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta comunica che in data 13 marzo 2023 è pervenuto dall'OCF il comunicato stampa "Donna, vita, libertà" (che si distribuisce) emesso in occasione della giornata internazionale della donna con il quale riafferma il suo impegno nella tutela e promozione dei diritti delle donne e dell'uguaglianza di genere e in generale della lotta contro ogni forma di discriminazione e del quale chiede la diffusione tra gli iscritti.

Il Consiglio approva e dispone la diffusione tramite i canali istituzionali e la pubblicazione nella newsletter con delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta riferisce sulla nota inviata dall'Avv. (omissis) il 9 marzo 2023 (che si distribuisce) con la quale trasmette la sentenza emessa dal TAR del Lazio che ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto dal Dott. (omissis) nei confronti dell'Ordine senza condanna alle spese.

Il Consiglio prende atto e ringrazia l'Avv. (omissis) per l'opera prestata con grande senso di appartenenza e capacità professionale.

- Il Presidente Nesta comunica che il Vice Presidente Conti ha partecipato alla perquisizione presso lo studio in (omissis) (decreto di perquisizione) in data (omissis), che ha avuto luogo solo ed esclusivamente presso la stanza nella disponibilità dell'Avv. (omissis), locata dal medesimo come da contratto parimenti allegato.

Si rappresenta che l'Avv. (omissis) è stato cancellato dall'Albo il (omissis).

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Nesta riferisce sulla richiesta di patrocinio morale pervenuta in data 14 marzo 2023 dal Coordinatore Regionale dell' (omissis) Avv. (omissis) per l'evento (omissis) che si svolgerà il (omissis) presso l' (omissis).



Il Consiglio prende atto e concede il patrocinio con delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta riferisce in merito alla comunicazione dell'Avv. (omissis) in relazione all'iniziativa giudiziaria promossa nei confronti del Comune di (omissis), con la quale si evidenzia, in relazione all'iniziativa giudiziaria promossa nei confronti del Comune di (omissis) a tutela degli Avvocati per il riconoscimento del giusto compenso nell'espletamento dell'attività professionale, che detto Comune, in autotutela ed a seguito della notifica del ricorso innanzi al TAR, ha recepito in toto le osservazioni e le richieste del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e ha modificato il provvedimento precedentemente adottato.

Il Consiglio prende atto e si congratula con l'Avv. (omissis). Il Consiglio dispone la diffusione tramite i canali istituzionali e la pubblicazione nella newsletter. Delibera immediatamente esecutiva.

Punto 2: comunicazioni del Consigliere Segretario

Autorizzazioni ad Avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53

- Viste le istanze presentate dagli Avvocati (omissis)
autorizza
i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad Avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

- Il Consigliere Segretario Graziani riferisce sulla nota pervenuta il 7 marzo 2023 dalla Presidenza della Corte di Appello di Roma con la quale informa della prova di evacuazione dell'edificio di Via Varisco n. 3/5 che avrà luogo il giorno 16 marzo 2023 alle ore 13.00.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Segretario Graziani, considerato il buon esito della fase sperimentale relativa all'apertura dell'Ufficio Iscrizioni e Cassa ed assunto il parere favorevole dei Funzionari responsabili dei servizi per il suo mantenimento, comunica che, l'apertura dei suddetti Uffici sarà fissata definitivamente dalle ore 9.00 alle ore 13.30.



Il Consiglio approva con delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Segretario Graziani, il Vice Presidente Agnino ed il Consigliere Tamburro riferiscono sulla nota (che si distribuisce) pervenuta in data 10 marzo 2023 dalla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia a Bucarest, con la quale si comunica che, a seguito delle molteplici richieste di informazioni anagrafiche da parte di studi legali italiani su cittadini romeni che dall'Italia sono rientrati in Romania, e, a seguito di incontri della stessa Ambasciata con le competenti Autorità romene, è stata definita una procedura che, alla luce dei regolamenti comunitari, assicurerà la corretta ed ordinata trattazione delle pratiche, migliorando il servizio offerto e velocizzando lo scambio di informazioni. Infatti, a decorrere dal 20 marzo 2023, grazie all'accordo tra il Consolato italiano ed il Dipartimento del Registro della Popolazione e la gestione del Database (DEPABD) del Ministero degli Affari interni romeno, verrà avviata una procedura utile a fornire dati anagrafici ed indirizzi su cittadini di nazionalità romena. Al fine di garantire lo scambio di informazioni in totale sicurezza, il DEPABD ha dato piena disponibilità a ricevere direttamente le richieste al seguente indirizzo e-mail: international.dgep@mai.gov.ro. A tale fine, sarà necessario:

1) veicolare le richieste solo ed esclusivamente tramite gli indirizzi PEC dei singoli Ordini degli Avvocati e dei Tribunali. A tale proposito l'Ambasciata ha trasmesso la lista degli indirizzi PEC, pervenuta dal Ministero della Giustizia italiano, degli Uffici giudicanti di primo e secondo grado, degli Uffici requirenti di primo e secondo grado, dei Tribunali di sorveglianza, nonché dei singoli Ordini;

2) compilare il "Modulo B" estratto dell'allegato 1 del Regolamento (UE) 2020/1784, che si allega (andrà compilato solo il modulo in romeno; quello in italiano viene allegato solo per comodità di lettura);

3) indicare la qualifica dell'interessato, lo scopo della richiesta e l'autorità a cui i dati sono necessari. Dovrà essere correttamente indicato l'indirizzo e-mail a cui le informazioni vanno inviate (indirizzo che dovrà essere incluso nella lista predisposta dall'Ambasciata d'Italia a Bucarest).

La lista di indirizzi dovrà essere aggiornata periodicamente e sarà cura dell'Ambasciata provvedere ad inviarla alle competenti Autorità romene. Aggiornamenti o elementi aggiuntivi (evitando i domini commerciali @gmail, @yahoo, ecc.) potranno essere inviati al seguente indirizzo: consolato.bucarest@esteri.it.



Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione sul sito istituzionale nonché la diffusione tramite la prossima newsletter. Dichiarata la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Segretario Graziani, il Vice Presidente Agnino ed il Consigliere Tamburro riferiscono sulla nota (che si distribuisce) pervenuta in data 10 marzo 2023 dall'Ordine degli Avvocati di Bruxelles, d'intesa con gli Ordini del Belgio e di Parigi, con la quale si comunica l'intento di avviare un'azione di annullamento avanti al Tribunale dell'Unione europea contro il Regolamento (UE) 2022/1904 del Consiglio del 3 ottobre 2022 e del Regolamento (UE) 2022/2474 del Consiglio del 16 dicembre 2022 aventi ad oggetto le misure restrittive con riguardo alle azioni russe, tali da destabilizzare la situazione in Ucraina (Regolamento 833/2014) nella misura in cui vietano, di fatto, agli Avvocati di fornire consulenza legale ad entità russe.

Il ricorso per l'annullamento della disposizione presentato dall'Ordine degli Avvocati di Bruxelles è stato notificato al Tribunale europeo di primo grado lo scorso 28 dicembre ed è tutt'ora in attesa dell'esito. L'annuncio di questo ricorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 20 febbraio 2023 ed eventuali interessati potranno intervenire a sostegno del ricorso nelle prossime sei settimane, ossia fino al 3 aprile 2023.

A tale proposito, l'Ordine degli Avvocati di Bruxelles informa che sarebbe ben lieto di poter contare sul sostegno degli altri Ordini comunicando, altresì, che per farlo è necessario compilare il modulo allegato alla nota.

Il Consiglio delibera all'unanimità l'adesione morale all'iniziativa avviata dall'Ordine degli Avvocati di Bruxelles e di inviare una nota di sostegno in tal senso a tale destinatario.

- Il Consigliere Segretario Graziani, propone la chiusura degli Uffici del Consiglio dell'Ordine per le festività pasquali, nelle giornate del 7 aprile 2023 e dell'11 aprile 2023, con l'istituzione di un presidio per le attività urgenti negli Uffici Segreteria ed Iscrizioni.

Il Consiglio approva con delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Segretario Graziani riferisce che, nella riunione dello scorso 14 marzo (si distribuisce il verbale), il Comitato Pari Opportunità ha trattato, tra le comunicazioni del Presidente Avv. (omissis), la questione della nomina dei componenti della Commissione Elettorale per il rinnovo del CPO da parte del



Comitato uscente.

Il Consiglio prende atto.

Punto 4: comunicazioni dei Vice Presidenti

- Il Vice Presidente Agnino ed il Consigliere Caiafa, comunicano l'avvenuto inserimento nella Commissione Crisi d'impresa dei Colleghi: (omissis).

Il Consiglio prende atto.

- Anche per conto del Vice Presidente Conti, i Consiglieri Comi e Lepri riferiscono sulla nota pervenuta dall'Avv. (omissis) (che si distribuisce) in data (omissis) con la quale segnala rilievi critici in ordine al meccanismo adottato dal Tribunale di Roma - alla luce di apposita circolare della Presidenza dello stesso Tribunale- per l'assegnazione dei processi per i quali venga emesso decreto che dispone il giudizio alle Sezioni ed in particolare ai Collegi di tali Sezioni indipendentemente da criteri oggettivi e trasparenti in palese violazione del principio costituzionale della individuazione del giudice naturale.

Il Consigliere Cerè ritiene non opportuno che il Consiglio intervenga sulla cosa.

Il Consiglio prende atto e delega il Vice Presidente Conti e i Consiglieri Comi, Lepri ed Arpino ad approfondire la vicenda, anche in considerazione del fatto che lo stesso Avv. (omissis) ha già inviato la suddetta nota al Presidente del Tribunale.

- Anche per conto del Vice Presidente Conti e il Consigliere Lepri riferisce in merito alla richiesta pervenuta dall'Avv. (omissis) (che si distribuisce) relativa alla necessità che il defibrillatore posto all'interno della Sala Avvocati della palazzina B di Piazzale Clodio venga allocato al di fuori della suddetta Sala Avvocati.

Il Presidente Nesta riferisce che in data 7 febbraio 2023, su espressa richiesta del Presidente del Tribunale pervenuta in data 26 gennaio 2023 (che si distribuisce), provvedeva a trasmettere la nota (che si distribuisce) per informare che nulla ostava allo spostamento del dispositivo salvavita.

Il Consiglio prende atto.



Punto 5: nomina di n.3 membri componenti del Comitato Direttivo della Fondazione Onlus dell'Ordine degli Avvocati di Roma

- Il Presidente Nesta, il Consigliere Segretario Graziani ed il Consigliere Tesoriere Voltaggio segnalano la necessità di procedere alla nomina dei componenti del Comitato Direttivo del Fondazione Onlus dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

Il Consigliere Cerè chiede di votare oggi i componenti del Comitato Direttivo come previsto al punto 5 dell'ordine del giorno ma chiede che, qualora i nominati componenti intendessero designare un Direttore, lo scelgano nell'ambito dei 3 membri oggi eletti

Il Consigliere Di Tosto rileva che la Fondazione ONLUS dell'Ordine fu fondata per consentire di beneficiare del versamento del 5X1000 e destinare i fondi ad iniziative di beneficenza in favore dei Colleghi in stato di necessità.

Lo Statuto della ONLUS prevede la nomina di n. 3 componenti. Diversamente nel quadriennio 2019/2022 il Consiglio in carica ha nominato 4 componenti ed un direttore non previsto dallo statuto.

Il Consigliere Di Tosto chiede che la ONLUS ritorni alle attività in favore dei Colleghi in stato di necessità evitando feste con cantanti e cene sedute in alberghi romani.

Il Consigliere Celletti chiede se esiste la figura del Direttore relativamente alla Fondazione Onlus dell'Ordine, considerato che oggi viene sottoposta all'attenzione del Consiglio una richiesta di accreditamento da parte dell'Avv. (omissis) per la fondazione Onlus. Inoltre chiede copia dello statuto perché sul sito è pubblicato solo lo Statuto sottoscritto dal Presidente (omissis).

Il Consiglio, alla unanimità, nomina quali componenti del Comitato Direttivo il Presidente Nesta, il Consigliere Segretario Graziani ed il Consigliere Tesoriere Voltaggio.

Alle ore 16.05 esce il Consigliere Gentile alle ore 16.05 e l'adunanza viene sospesa.

Alle 16.16 riprende l'adunanza con la presenza in Aula dei Consiglieri presenti al momento della sospensione e con il Consigliere Gentile collegata da remoto.

Punto 6: approvazione del verbale n. 10 dell'adunanza del 9 marzo 2023

- Il Consigliere Segretario Graziani invita tutti i Consiglieri a prendere attenta visione del testo del verbale in approvazione



affinché possano essere corretti o integrati eventuali errori o omissioni.

Il Presidente Nesta intende dare la parola al Consigliere Celletti ma i Consiglieri Di Tosto e Galeani impediscono alla stessa di parlare interloquendo in modo veemente e ripetendo concetti più volte espressi nonostante il Vicepresidente Lubrano abbia espressamente chiarito che dal proprio elaborato e dalle relative conclusioni si poteva evincere il suo pensiero al riguardo.

I Consiglieri Di Tosto e Galeani contestano quanto riportato dal Presidente Nesta e aggiungono che il Vice Presidente Lubrano ha ribadito quattro volte in Aula che il parere inviato al Consiglio Nazionale Forense era un parere "ORIENTATO" e che tale affermazione non è stata riportata dal Consigliere Segretario Graziani, tanto che al rigo 537 del verbale in approvazione i Consiglieri di minoranza Alberici, Arditi Di Castelvetere, Arpino, Cappelli, Carletti, Cerè, Di Tosto e Galeani hanno richiesto la stessa verbalizzazione da riportarsi nella presente adunanza.

Il Consiglio a maggioranza, e con voto contrario dei Consiglieri Alberici, Arditi Di Castelvetere, Arpino, Cappelli, Carletti, Celletti, Cerè, Di Tosto e Galeani, approva il verbale n. 10 dell'adunanza del 9 marzo 2023.

Punto 7: pratiche disciplinari

- I Consiglieri Addessi e Cesali, delegati dal Consiglio con delibera assunta nell'adunanza del 9 febbraio 2023, rimettono al Consiglio l'elenco (all. 1) delle segnalazioni pervenute all'Ordine degli Avvocati di Roma che saranno prontamente trasmesse al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma.

Il Consiglio, astenuti i Consiglieri Caiafa e Anastasio, prende atto.

Punto 8: pareri su note di onorari

Parere n. (omissis) - Avv. (omissis).

- Il Consigliere Gentile, da remoto, relaziona sull'istanza presentata il 10 marzo 2023 dall'Avv. (omissis) avente ad oggetto la rettifica del parere di congruità su note di onorari n. (omissis);

Il Consiglio



rinvia a prossima adunanza per approfondimento.

Punto 9: iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica

Variazione denominazione elenco speciale da "(omissis)" a "(omissis)"

- Il Consigliere Alesii riferisce sulla nota, pervenuta in data (omissis), assunta al protocollo di questo Consiglio al n. (omissis), dell'Avv. (omissis), nella qualità di Presidente e Amministratore Delegato della Società (omissis), con la quale comunica che il (omissis) ha assunto, ai sensi dell'art. 1 co. 629 della L. 145/2018 la denominazione di (omissis) e chiede, pertanto, la variazione della denominazione dell'ente di appartenenza da (omissis) a (omissis).

Il Consiglio delibera la variazione della denominazione del suddetto ente, a cura dell'ufficio iscrizioni. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

(omissis)

- Il Consigliere Alesii riferisce che la Dott.ssa (omissis), nata a (omissis) il (omissis), in data (omissis), ha fatto pervenire richiesta, assunta al protocollo dell'Ufficio iscrizioni al n. (omissis), con la quale chiede di essere iscritta nell'Albo degli Avvocati, avendone i requisiti.

Nella documentazione allegata all'istanza la suindicata dottoressa precisava con apposita dichiarazione di avere rapporti di parentela (madre) con la Dott.ssa (omissis), attualmente in servizio presso (omissis).

La predetta dichiarazione è stata resa ai sensi dell'art. 7 ha formulato dichiarazione resa ai sensi dell'art 7 L. 247/2012 il quale dispone che " *L'avvocato deve iscriversi nell'albo del circondario del tribunale ove ha domicilio professionale, di regola coincidente con il luogo in cui svolge la professione in modo prevalente, come da attestazione scritta da inserire nel fascicolo personale e da cui deve anche risultare se sussistano rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, rilevanti in relazione a quanto previsto dall'articolo 18 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio*



1941, n. 12, e successive modificazioni. Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata dall'iscritto all'ordine, che ne rilascia apposita attestazione" e richiamando l'art. 18 di cui al R.D 12/1941 "I magistrati giudicanti e requirenti delle corti di appello e dei tribunali non possono appartenere ad uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, gli affini in primo grado, il coniuge o il convivente, esercitano la professione di avvocato.

La ricorrenza in concreto dell'incompatibilità di sede è verificata sulla base dei seguenti criteri:

- a) rilevanza della professione forense svolta dai soggetti di cui al primo comma avanti all'ufficio di appartenenza del magistrato, tenuto, altresì, conto dello svolgimento continuativo di una porzione minore della professione forense e di eventuali forme di esercizio non individuale dell'attività da parte dei medesimi soggetti;
- b) dimensione del predetto ufficio, con particolare riferimento alla organizzazione tabellare;
- c) materia trattata sia dal magistrato che dal professionista, avendo rilievo la distinzione dei settori del diritto civile, del diritto penale e del diritto del lavoro e della previdenza, ed ancora, all'interno dei predetti e specie del settore del diritto civile, dei settori di ulteriore specializzazione come risulta, per il magistrato, dalla organizzazione tabellare;
- d) funzione specialistica dell'ufficio giudiziario.

Ricorre sempre una situazione di incompatibilità con riguardo ai Tribunali ordinari organizzati in un'unica sezione o alle Procure della Repubblica istituite presso Tribunali strutturati con un'unica sezione, salvo che il magistrato operi esclusivamente in sezione distaccata ed il parente o l'affine non svolga presso tale sezione alcuna attività o viceversa".

I magistrati preposti alla direzione di uffici giudicanti e requirenti sono sempre in situazione di incompatibilità di sede ove un parente o affine eserciti la professione forense presso l'Ufficio dagli stessi diretto, salvo valutazione caso per caso per i Tribunali ordinari organizzati con una pluralità di sezioni per ciascun settore di attività civile e penale.

Il rapporto di parentela o affinità con un praticante avvocato ammesso all'esercizio della professione forense, è valutato ai fini dell'articolo 2, comma 2, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni, tenuto conto dei criteri di cui al secondo comma'.



Il Consigliere Alesii ritiene, allo stato, che non sussistano motivi di incompatibilità pur rimanendo in capo alla stessa l'obbligo di comunicare ogni variazione determinante ai fini della permanenza dell'iscrizione.

Il Consiglio prende atto e, a maggioranza, delibera l'iscrizione della Dott.ssa (omissis) nell'Albo degli Avvocati di Roma.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Abvogado (omissis)

- Il Consigliere Alesii riferisce sull'istanza di dispensa dalla prova attitudinale, proposta in data (omissis), dall'Advogado (omissis), nato a (omissis) il (omissis).

Esaminata la documentazione depositata, l'ufficio iscrizioni richiedeva, con pec, datata (omissis), l'integrazione dell'istanza con la produzione di ulteriori atti e documenti comprovanti l'effettivo e regolare esercizio nel previsto triennio di stabilimento. Il suindicato professionista, con nota del (omissis), allegava ulteriore documentazione.

Tutto ciò premesso occorre richiamare il d.lgs. 96/2001 e precisamente l'art. 13 commi, 2 e 3 i quali dispongono: "2) *La domanda è corredata dalla documentazione relativa al numero e alla natura delle pratiche trattate, nonché dalle informazioni idonee a provare l'esercizio effettivo e regolare dell'attività professionale svolta nel diritto nazionale, ivi compreso il diritto comunitario, per il periodo minimo di tre anni....*3) *Il Consiglio dell'ordine verifica la regolarità e l'esercizio effettivo dell'attività esercitata, anche mediante richiesta di informazioni agli uffici interessati e, ove ritenuto opportuno, invita l'avvocato a fornire chiarimenti o precisazioni in ordine agli elementi forniti e alla documentazione prodotta*".

A ciò deve aggiungersi il richiamo alle "Linee guida" assunte dal COA di Roma in data 26 luglio 2012 dove, sempre con riferimento al citato d.lgs. 96/2001 si ribadisce la necessità di allegare alla domanda di dispensa, al fine di dimostrare di aver svolto la professione con il titolo professionale di origine e in modo effettivo e regolare, anche atti giudiziari dai quali verificare l'esercizio effettivo dell'attività, da non doversi confondere con quella del tirocinante avvocato. Il combinato disposto degli artt. 2, 4 e 7 del predetto decreto legislativo impone l'obbligo di utilizzare, nell'esercizio della professione, il solo titolo professionale di origine, indicato per intero, nella lingua ufficiale dello Stato membro di origine, in modo comprensibile e,



soprattutto, tale da evitare confusione con il titolo di avvocato (CNF parere 24/5/2012 n. 31).

Il Consigliere Alesii riferisce, inoltre che l'obbligo di evitare confusione con il titolo di avvocato deve ritenersi esteso ad ogni forma di comunicazione, ivi compreso, tra l'altro, il contenuto della carta intestata, che non potrà, dunque limitarsi a riportare, a titolo esemplificativo, la mera qualifica di "Avv. stab.", od altra a questa analoga. Dalla documentazione prodotta si evidenzia l'utilizzo del titolo di "Avv." da parte dell'Advogado (omissis) (CNF parere 22/10/14 n. 72).

Ritenuto, pertanto, che l'attività dell'Advogado (omissis) non soddisfa i requisiti richiesti per dimostrare l'esercizio effettivo dell'attività, con la conseguenza che non può dirsi decorso un triennio di esercizio della professione effettivo e regolare al momento della presentazione della domanda di dispensa, il Consigliere Alesii rimette all'attenzione del Consiglio l'esame di quanto prodotto dall'Advogado (omissis).

Il Consiglio esaminata la documentazione prodotta, constatato il mancato esercizio effettivo e regolare dell'attività professionale svolta nel diritto nazionale, rigetta l'istanza di dispensa della prova attitudinale proposta dall'Advogado (omissis) e dispone l'inoltro degli atti al CDD.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Abogado (omissis) ((omissis))

- Il Consigliere Alesii riferisce sull'istanza di dispensa dalla prova attitudinale, proposta in data (omissis), dall'Abogado (omissis), nato a (omissis) l'(omissis).

Esaminata la documentazione depositata, l'ufficio iscrizioni richiedeva, con pec, datata (omissis), l'integrazione dell'istanza con la produzione di ulteriori atti e documenti comprovanti l'effettivo e regolare esercizio nel previsto triennio di stabilimento. Il suindicato professionista, con nota del (omissis), allegava dichiarazione d'intesa a firma dell'Avv. (omissis).

Tutto ciò premesso occorre richiamare il d.lgs. 96/2001 e precisamente l'art. 13 commi, 2 e 3 i quali dispongono: "2) La domanda è corredata dalla documentazione relativa al numero e alla natura delle pratiche trattate, nonché dalle informazioni idonee a provare l'esercizio effettivo e regolare dell'attività professionale svolta nel diritto nazionale, ivi compreso il diritto comunitario, per il periodo minimo di tre anni...3) Il Consiglio dell'ordine verifica la regolarità e l'esercizio effettivo



dell'attività esercitata, anche mediante richiesta di informazioni agli uffici interessati e, ove ritenuto opportuno, invita l'avvocato a fornire chiarimenti o precisazioni in ordine agli elementi forniti e alla documentazione prodotta".

A ciò deve aggiungersi il richiamo alle "Linee guida" assunte dal COA di Roma in data 26 luglio 2012 dove, sempre con riferimento al citato d.lgs. 96/2001 si ribadisce la necessità di allegare alla domanda di dispensa, al fine di dimostrare di aver svolto la professione con il titolo professionale di origine e in modo effettivo e regolare, anche atti giudiziari dai quali verificare l'esercizio effettivo dell'attività, da non doversi confondere con quella del tirocinante avvocato. Ritenuto che l'attività dell'Abogado (omissis) risulta essere stata minima, che la stessa non soddisfa i requisiti richiesti per dimostrare l'esercizio effettivo dell'attività, con la conseguenza che non può dirsi decorso un triennio di esercizio della professione effettivo e regolare al momento della presentazione della domanda di dispensa, il Cons. Alesii rimette all'attenzione del Consiglio l'esame di quanto prodotto dall'Abogado (omissis).

Il Consiglio esaminata la documentazione prodotta, constatato il mancato esercizio effettivo e regolare dell'attività professionale svolta nel diritto nazionale, rigetta l'istanza di dispensa della prova attitudinale proposta dall'Abogado (omissis).

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

DOTT. (omissis) ((omissis))

- Il Consigliere Alesii comunica che, in data (omissis), è pervenuta, via pec, notifica dell'atto di citazione proposto dal Dott. (omissis), con il patrocinio dell'Avv. (omissis), avanti al (omissis).

Il Consigliere Di Tosto propone di nominare difensore l'Avv. (omissis).

Il Presidente Nesta ed il Consigliere Segretario Graziani propongono di nominare gli Avvocati (omissis).

Il Consiglio prende atto e, astenuti i Consiglieri Alberici, Arditi Di Castelvetere, Arpino, Cappelli, Carletti, Celletti, Cerè, Di Tosto, Galeani, nomina quali difensori gli Avvocati (omissis). Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Alesii relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. All'esito il Consiglio delibera in



conformità.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati

Il Consiglio, viste le istanze corredate dei prescritti documenti con le quali i dottori: (omissis), chiedono di essere iscritti nell'Albo degli Avvocati di Roma; sentito il relatore; considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dalla Legge 247/2012 sull'ordinamento della professione di avvocato; delibera di iscrivere nell'Albo degli Avvocati di Roma i dottori sopraindicati.

Sospensioni a domanda ex art.20 L.247/2012

Il Consiglio, vista l'istanza con la quale l'Avv. (omissis) chiede la sospensione della iscrizione dall'Albo degli Avvocati di Roma; sentito il relatore; considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dall'ordinamento della professione di avvocato; delibera di sospendere il suddetto professionista dall'Albo degli Avvocati di Roma.

Revoca sospensione concessa ex art. 33 D.L. 17/2022

Il Consiglio, vista l'istanza con la quale l'Avv. (omissis) chiede la revoca della sospensione della iscrizione dall'Albo degli Avvocati di Roma; sentito il relatore; considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dall'ordinamento della professione di avvocato; delibera di revocare la sospensione al suddetto professionista dall'Albo degli Avvocati di Roma.

Passaggi dall'Elenco speciale all'Albo ordinario

Il Consiglio, vista l'istanza corredate dei prescritti documenti, con la quale il seguente professionista: (omissis) chiede la variazione della propria iscrizione dall'Elenco speciale all'Albo ordinario; sentito il relatore; considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dalla L. 247/2012, sull'ordinamento della professione di avvocato; delibera di cancellare dall'Elenco speciale il professionista sopraindicato e di iscriverlo nell'Albo ordinario.

Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario

Il Consiglio, visti i documenti, con i quali il professionista: (omissis) varia di diritto la propria iscrizione dalla Sezione Speciale all'Albo Ordinario; sentito il relatore; considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dal D.Lgs. n. 96 del 2.2.2001 sull'ordinamento della professione di avvocato; delibera di passare dalla Sezione Speciale D.Lgs. n.96/2001 il professionista



sopraindicato e di iscriverlo nell'Albo Ordinario.

Cancellazioni a domanda

Il Consiglio, viste le istanze con le quali gli Avv.ti (omissis) chiedono la cancellazione dall'Albo degli Avvocati di Roma; sentito il relatore; considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dall'ordinamento della professione di avvocato; delibera di cancellare i suddetti professionisti dall'Albo degli Avvocati di Roma.

Cancellazione dall'Albo per decesso

Il Consiglio, visti gli atti relativi all'iscrizione dell'Avv. (omissis) nell'Albo di questo Ordine dai quali risulta che i suddetti professionisti è deceduto; sentito il relatore; vista la Legge 247/2012; delibera di cancellare dall'Albo degli Avvocati di Roma il professionista sopraindicato per decesso.

Nulla osta al trasferimento

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati

Il Consiglio, viste le istanze corredate dei prescritti documenti con le quali i dottori: (omissis) chiedono di essere iscritti nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma; sentito il relatore; considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dalla Legge 247/2012 sull'ordinamento della professione di avvocato; delibera di iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma i dottori sopraindicati.

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (tirocinio anticipato ex art. 41 L. 247/2012)

Il Consiglio, viste le istanze corredate dei prescritti documenti con le quali gli studenti: (omissis) in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, iscritti regolarmente all'ultimo anno del corso per il diploma di laurea in giurisprudenza e nell'ipotesi prevista dall'art. 40 L. 247/2012, chiede di essere iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma ex art. 41 L. 247/2017; sentito il relatore; considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dalla Legge 247/2012 sull'ordinamento della professione di avvocato; delibera di iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma gli studenti sopraindicati.

Abilitazioni



Il Consiglio, viste le istanze corredate dei prescritti documenti con le quali i praticanti avvocati: (omissis) iscritti nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma, chiedono di essere autorizzati ad esercitare il patrocinio dinanzi ai Tribunali del Distretto della Corte di Appello di Roma, limitatamente alla competenza funzionale e per valore dell'ex Pretore e dinanzi ai Giudici di Pace dello stesso Distretto; sentito il relatore; considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dalla Legge 247/2012 sull'ordinamento della professione di avvocato; delibera di autorizzare i dottori sopraindicati ad esercitare il patrocinio nei limiti e con le modalità già vigenti per il patrocinio avanti ai Tribunali del Distretto della Corte di Appello di Roma.

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda

Il Consiglio, viste le istanze con le quali i praticanti avvocati: (omissis) chiedono la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati di Roma; sentito il relatore; vista la Legge 247/2012; delibera di cancellare dal Registro dei Praticanti Avvocati di Roma i praticanti avvocati suindicati.

Compiute pratiche

(omissis)

Punto 10: formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative ed esoneri dalla formazione professionale continua

- Il Vice Presidente Lubrano, unitamente alla Commissione Diritto Amministrativo ed alla (omissis), comunica di aver organizzato un convegno dal titolo "(omissis)", che avrà luogo il (omissis), dalle ore (omissis) alle ore (omissis), in modalità FAD.

Indirizzo di saluto: (omissis).

Introduce e coordina: (omissis).

Relatori: (omissis).

Conclude: (omissis).

La Commissione propone l'attribuzione di (omissis) crediti formativi ordinari per l'attualità della materia e la qualità dei relatori.

Il Consigliere Addessi, nella qualità di Responsabile del Dipartimento Centro Studi, condivide la proposta della Commissione.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.



- Il Consigliere Addessi, in qualità di Responsabile del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, riferisce che, a seguito di ricevimento di istanza di richiesta di autorizzazione a svolgere attività formativa, ex art.7 lett.F) presentata dallo (omissis), la Commissione per l'accREDITamento delle attività formative, all'uopo preposta all'esame di tali richieste, esprime al Consiglio parere favorevole.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Presidente Nesta riferisce in merito alla esigenza di nominare il Direttore responsabile del periodico cartaceo e telematico "(omissis)" e quello del periodico cartaceo e telematico "(omissis)", laddove risulta ancora indicato il nominativo dell'Avv. (omissis) oramai componente del (omissis).

Il Consiglio con delibera immediatamente esecutiva determina:

1. di nominare un nuovo Direttore Responsabile del periodico cartaceo "(omissis)" con sottotitolo "Notiziario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma", registrato presso il Tribunale Civile di Roma con il n. (omissis) in data (omissis), nella persona di (omissis), nato a Roma il (omissis).
2. di nominare un nuovo Direttore Responsabile del periodico cartaceo "(omissis)", registrato presso il Tribunale Civile di Roma con il n. (omissis) in data (omissis), nella persona di (omissis), nato a Roma il (omissis).
3. di nominare un nuovo Direttore Responsabile del periodico telematico "(omissis)" con sottotitolo "Notiziario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma", registrato presso il Tribunale Civile di Roma con il n. (omissis) in data (omissis), nella persona di (omissis), nato a Roma il (omissis).
4. di nominare un nuovo Direttore Responsabile del periodico telematico "(omissis)", registrato presso il Tribunale Civile di Roma con il n. (omissis) in data (omissis), nella persona di (omissis), nato a Roma il (omissis).

Il Consiglio autorizza altresì le spese necessarie per la sostituzione del Direttore responsabile anche nella Rivista Online della (omissis) denominata: (omissis). Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Addessi, all'esame delle singole domande di accREDITamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che



approva come da elenco distribuito in adunanza, con la specificazione che i crediti vengono erogati dal Consiglio per quelli che si tengono in presenza e dal Consiglio Nazionale Forense per quelli da remoto.

- In data 10 marzo 2023 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di (omissis) dell'evento a partecipazione gratuita "(omissis)", che si svolgerà il (omissis);

Il Consiglio

- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento attuativo di questo Ordine;
- visto il parere espresso dalla Commissione per l'accREDITamento;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di crediti formativi;

delibera

di concedere (omissis) crediti formativi ordinari per interesse della materia e qualità dei relatori.

- In data 13 marzo 2023 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della (omissis) dell'evento a partecipazione gratuita "(omissis)", che si svolgerà il (omissis);

Il Consiglio

- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento attuativo di questo Ordine;
- visto il parere espresso dalla Commissione per l'accREDITamento;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di crediti formativi;

delibera

di concedere (omissis) crediti formativi ordinari per ogni singolo incontro, per attualità della materia e qualità dei relatori.

- In data 8 marzo 2023 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di (omissis) dell'evento a partecipazione gratuita "(omissis)", che si svolgerà il (omissis);

Il Consiglio

- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento attuativo di questo Ordine;
- visto il parere espresso dalla Commissione per l'accREDITamento;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di crediti formativi;

delibera

di concedere (omissis) crediti formativi ordinari per attualità dei relatori e qualità dei relatori.



- In data 8 marzo 2023 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della (omissis) dell'evento a partecipazione gratuita "(omissis)", che si svolgerà il (omissis);

Il Consiglio

- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento attuativo di questo Ordine;
- visto il parere espresso dalla Commissione per l'accREDITamento;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di crediti formativi;

delibera

di concedere (omissis) crediti formativi ordinari per attualità della materia e qualità dei relatori.

In merito all'evento proposto dall'Avv. (omissis) per la (omissis), il Consigliere Celletti chiede se l'Avv. (omissis) è il direttore della suddetta (omissis).

- In data 1° marzo 2023 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di (omissis) dell'evento a partecipazione gratuita "(omissis)", che si svolgerà dal (omissis) al (omissis);

Il Consiglio

- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento attuativo di questo Ordine;
- visto il parere espresso dalla Commissione per l'accREDITamento;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di crediti formativi;

delibera

di concedere (omissis) crediti formativi ordinari per singolo incontro.

- In data 8 marzo 2023 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte de (omissis) dell'evento a partecipazione gratuita "(omissis)", che si svolgerà nelle date del (omissis) e (omissis)/(omissis) e (omissis);

Il Consiglio

- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento attuativo di questo Ordine;
- visto il parere espresso dal Consiglio;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di crediti formativi;

delibera

di concedere (omissis) crediti formativi ordinari per l'incontro del (omissis), vista la tardività della domanda, (omissis) crediti



formativi ordinari per gli incontri del (omissis), (omissis) crediti formativi ordinari ed (omissis) credito formativo deontologico per l'incontro del (omissis), visto l'interesse della materia e la qualità dei relatori.

Il Consigliere Celletti sul Convegno proposto dall'Associazione (omissis) evidenzia che il primo evento è tardivamente presentato e che dovrebbe essere applicato il Regolamento, in difformità della valutazione della Commissione.

- In data 13 marzo 2023 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell' (omissis) dell'evento a partecipazione gratuita "(omissis)", che si svolgerà il (omissis);

Il Consiglio

- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento attuativo di questo Ordine;
- visto il parere espresso dalla Commissione per l'accREDITamento;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di crediti formativi;

delibera

di concedere (omissis) crediti formativi ordinari per specificità della materia e qualità dei relatori.

- In data 13 marzo 2023 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di (omissis) dell'evento a partecipazione gratuita "(omissis)", che si svolgerà il (omissis);

Il Consiglio

- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento attuativo di questo Ordine;
- visto il parere espresso dalla Commissione per l'accREDITamento;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di crediti formativi;

delibera

di concedere (omissis) credito formativo ordinario, vista la tardività della domanda.

- In data 8 marzo 2023 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di (omissis) dell'evento a partecipazione a pagamento "(omissis)" che si svolgerà dal (omissis) al (omissis);

Il Consiglio

- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento attuativo di questo Ordine;
- visto il parere espresso dal Consiglio;



- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di crediti formativi;

- astenuta il Consigliere Carletti;

delibera

di concedere (omissis) crediti formativi ordinari per la partecipazione all'evento in presenza, stante l'incompetenza del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati all'accREDITAMENTO di eventi formativi online.

Sul Convegno a pagamento il Consigliere Celletti rileva che nella gran parte il Convegno sarà in modalità FAD e per tale modalità il Consiglio non può esprimersi poiché competente è il Consiglio Nazionale Forense, ritiene quindi che la concessione di (omissis) crediti appare eccessiva. Chiede che vi sia una riduzione relativa all'accREDITAMENTO a (omissis) crediti.

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per gravidanza e parto;

- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;

- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;

- visto il parere espresso dal Consigliere Addressi Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;

- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per gravidanza, parto e per adempimento dei doveri collegati alla maternità;

- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;

- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;

- visto il parere espresso dal Consigliere Addressi Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;

- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera



di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla paternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla paternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;



- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;
delibera
di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addressi Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;
delibera
di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla paternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addressi Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;
delibera
di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla paternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;



- visto il parere espresso dal Consigliere Addressi Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;
delibera
di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla paternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addressi Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;
delibera
di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addressi Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;
delibera
di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;



- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio



- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla paternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addressi Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addressi Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addressi Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).



Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addressi Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addressi Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla paternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addressi Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera



di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;



- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;
delibera
di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla paternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addressi Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;
delibera
di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla paternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addressi Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;
delibera
di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla paternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;



- visto il parere espresso dal Consigliere Addressi Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;
delibera
di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla paternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addressi Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;
delibera
di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla paternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addressi Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;
delibera
di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;



- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio



- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla paternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addressi Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addressi Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla paternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addressi Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).



Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addressi Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla paternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addressi Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addressi Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera



di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per malattia;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per particolari condizioni;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero dall'obbligo formativo, esclusa la materia deontologica, in quanto Dottore di ricerca;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;



- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare, esclusa la materia deontologica, l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero dall'obbligo formativo, esclusa la materia deontologica, in quanto Dottore di ricerca;

- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;

- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;

- visto il parere espresso dal Consigliere Addressi Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;

- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare, esclusa la materia deontologica, l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero dall'obbligo formativo, esclusa la materia deontologica, in quanto Dottore di ricerca;

- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;

- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;

- visto il parere espresso dal Consigliere Addressi Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;

- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare, esclusa la materia deontologica, l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero dall'obbligo formativo, esclusa la materia deontologica, in quanto Dottorando di ricerca;

- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;

- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;



- visto il parere espresso dal Consigliere Addressi Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;
delibera
di esonerare, esclusa la materia deontologica, l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero dall'obbligo formativo, esclusa la materia deontologica, in quanto Cultore della materia;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addressi Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;
delibera
di esonerare, esclusa la materia deontologica, l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Punto 12: ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato

- Il Consigliere Canale riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno (omissis) dall'Avv. (omissis) in qualità di Difensore del Sig. (omissis), nato il (omissis) a (omissis), c.f. (omissis), in merito alla delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emessa nell'adunanza del (omissis), con protocollo n. (omissis), avente ad oggetto: "(omissis)". L'Avvocato chiede la rettifica dei dati anagrafici dell'istante, da: "(omissis)", a: "(omissis)".

Il Consiglio

a seguito di verifica della documentazione agli atti, dispone la rettifica nella propria delibera del (omissis), prot. n. (omissis), dei dati anagrafici dell'istante, da: "(omissis)", a: "(omissis)", dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Canale riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno (omissis) dall'Avv. (omissis) in qualità di Difensore della Sig.ra (omissis), nata il (omissis) a (omissis), c.f.



(omissis), in merito alla delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emessa nell'adunanza del (omissis), con protocollo n. (omissis), avente ad oggetto: "(omissis)". L'Avvocato chiede la rettifica della data di nascita dell'istante, da "(omissis)" a "(omissis)".

Il Consiglio

a seguito di verifica della documentazione prodotta, dispone la rettifica nella propria delibera del (omissis) della data di nascita dell'istante, da "(omissis)" a "(omissis)", dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Canale riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno (omissis) dalla (omissis), in merito all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della Sig.ra (omissis), nata il (omissis) a (omissis), c.f. (omissis),

il Consiglio

preso atto che la Sig.ra (omissis), nell'anno (omissis), è risultata priva dei requisiti previsti dell'art. 76 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,

revoca

l'ammissione al patrocinio n. (omissis) deliberata nell'adunanza del giorno (omissis), per la seguente procedura: "(omissis)", ai sensi dell'art. 136 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

- Il Consigliere Canale riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno (omissis) dalla (omissis), in merito all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della Sig.ra (omissis), nata il (omissis) a (omissis), c.f. (omissis),

il Consiglio

preso atto che la Sig.ra (omissis) non ha comunicato l'intervenuto superamento del limite reddituale,

revoca

l'ammissione al patrocinio n. (omissis) deliberata nell'adunanza del giorno (omissis), per la seguente procedura: "(omissis)", ai sensi dell'art. 136 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

- Il Consigliere Canale riferisce sull'esposto, pervenuto il giorno (omissis) dall'Avv. (omissis) e presentato all'Ordine degli Avvocati di Roma, al Consiglio di Presidenza della (omissis) e alla Procura della Repubblica di (omissis), in merito a un provvedimento emesso il (omissis) dalla Commissione del Patrocinio a spese dello Stato della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di (omissis).



L'Avv. (omissis) espone quanto segue: "(omissis)".

Il Consigliere Canale ricorda che l'art. 80, primo comma, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, stabilisce che "chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i Consigli dell'Ordine del Distretto di Corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo".

Con Legge 24 febbraio 2005, n. 25, è stato poi aggiunto all'art. 80 il comma 3 che recita: "colui che è ammesso al patrocinio può nominare un difensore iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato scelto anche al di fuori del distretto di cui al comma 1 [...]".

Da una interpretazione letterale del terzo comma sembra discendere che solo colui che è già stato ammesso può nominare un Avvocato di altro Foro; tuttavia, l'analogica locuzione "chi è ammesso al patrocinio" ricorre anche al primo comma. Se dunque prevalesse un'interpretazione letterale della locuzione, colui che richiede il patrocinio a spese dello Stato non potrebbe mai nominare un avvocato prima dell'ammissione: ma tale interpretazione contrasta con il successivo art. 124, ove dispone che l'istanza può essere depositata, oltre che dall'interessato, anche dal difensore che, pertanto, può essere nominato prima dell'ammissione del Cliente.

La Commissione ha ammesso l'istante al Patrocinio a spese dello Stato, invitandolo "a indicare un difensore iscritto nell'ambito della Corte di Appello di competenza, pena la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio".

Tale limitazione, che sarebbe stata legittima prima del 2005, appare oggi in contrasto con il citato comma 3 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto della L. 24 febbraio 2005, n. 25.

Il Consiglio

ricorda, in via preliminare, che ogni propria valutazione sul tema proposto dall'Avv. (omissis) non va intesa come un parere ma solo come un excursus sulla normativa vigente, giacché è di competenza del Consiglio il rilascio di pareri esclusivamente in materia deontologica e sulla congruità degli onorari; precisato ciò, condivide e fa proprie le valutazioni del Consigliere Canale e manda all'Ufficio del Patrocinio a spese dello Stato di provvedere all'invio della presente deliberazione all'Avv. (omissis) e, per conoscenza, al Consiglio di Presidenza della (omissis) e alla Procura della Repubblica di (omissis).



- Su relazione del Consigliere Canale sono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 i richiedenti, come da elenco allegato al presente verbale (all. n. 2). Lo stesso elenco reca anche i nominativi dei richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.

Punto 14: comunicazioni dei Consiglieri

- I Consiglieri Caiafa e Comi, comunicano l'inserimento nella Commissione Deontologia dei Colleghi: (omissis).

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Caiafa comunica l'inserimento nella Commissione Diritto Societario dei Colleghi: (omissis).

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Comi comunica di inserire nella Commissione mediazione penale il collega (omissis).

Il Consiglio prende atto.

- I Consiglieri Galeani e Alberici comunicano di aver inserito nella Commissione Trasporti e Navigazione gli Avvocati: (omissis).

Il Consiglio prende atto.

- I Consiglieri Galeani e Carletti comunicano di aver inserito nella Commissione Monitoraggio Legislativo e Giurisprudenziale l'Avv. (omissis), l'Avv. (omissis) e l'Avv. (omissis).

Il Consiglio prende atto.

- I Consiglieri Anastasio e Cesali comunicano di aver inserito nella Commissione Diritto Agroalimentare e Vitivinicolo i Colleghi: (omissis).

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Anastasio comunica di inserire nella Commissione Famiglia, Minori, Tutela, Curatela e Amministratori di Sostegno i Colleghi: (omissis).

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Lepri comunica che, in relazione al corso per difensore di ufficio 2021/2023, indetto dal Consiglio in data 20 maggio 2021, si è provveduto ad organizzare la parte relativa al diritto minorile, prevista ai sensi dell'Art. 15 D. Lgs. 272/1989



di concerto con il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Roma e con il Procuratore Generale presso il Tribunale per i Minorenni di Roma così come previsto dall'Art. 3, co. 4 bis, delle "Linee guida nazionali interpretative per l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di difesa di ufficio", approvato dal Consiglio Nazionale Forense in data 30 novembre 2016.

Il corso si svolgerà nella sede del Consiglio dell'Ordine di Roma - Aula Avvocati - nei giorni (omissis) dalle ore (omissis) alle ore (omissis).

Il Consiglio prende atto ed autorizza con delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Lepri comunica di voler inserire nella Commissione difese di ufficio i seguenti colleghi: (omissis).

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Lepri comunica di voler inserire nella Commissione di diritto penale militare i seguenti colleghi: (omissis).

- Il Consigliere Lepri comunica di voler inserire nella Commissione di diritto penale minorile i seguenti colleghi: (omissis).

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Gentile comunica di voler inserire nella commissione diritti umani l'avvocato (omissis).

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Alesii comunica di aver inserito nella Commissione Responsabilità Professionale e Sanitaria gli Avv.ti: (omissis).

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Cerè, coordinatrice della Commissione diritto delle esecuzioni mobiliari comunica di voler inserire nella predetta Commissione gli Avvocati: (omissis).

Il Consiglio prende atto.

Segue punto : pareri su note di onorari

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi i seguenti pareri su note di onorari:

numero data	richiedente cliente	relatore	somma richiesta	somma liquidata
		(omissis)		
		(omissis)		
		(omissis)		
		(omissis)		
		(omissis)		
		(omissis)		
		(omissis)		
		(omissis)		
		(omissis)		
		(omissis)		
		(omissis)		
		(omissis)		
		(omissis)		
		(omissis)		
		(omissis)		
		(omissis)		
		(omissis)		
		(omissis)		
		(omissis)		
		(omissis)		
		(omissis)		
		(omissis)		
		(omissis)		



(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)



(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

Astenuti, laddove non Relatori, i Consiglieri Cerè, Celletti e Carletti.

Punto 3: comunicazioni del Consigliere Tesoriere

- Nulla da deliberare.

Punto 11: formazione elenco di difensori per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti giudiziari civili e amministrativi e negli affari di volontaria giurisdizione

- Nulla da deliberare.

Punto 13: trasmissione al Consiglio Nazionale Forense dei pareri sulle richieste di permanenza, inserimento e cancellazione nella lista unica dei difensori d'ufficio

- Nulla da deliberare.

Punto 15: varie ed eventuali

- Nulla da deliberare.

- Il Presidente Nesta dichiara chiusa l'adunanza alle ore 17.37; convoca contestualmente la prossima adunanza ordinaria per il giorno 23 marzo 2023 all'ora da comunicarsi con l'ordine del giorno che sarà successivamente inviato a mezzo pec.

Prima della chiusura dell'adunanza, nessun Consigliere ha chiesto che venga acquisita trascrizione della registrazione audio della adunanza.



Il Segretario
(Avv. Alessandro Graziani)

Il Presidente
(Avv. Paolo Nesta)